

STATUTO

ACLI PUNTO FAMIGLIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA TIACCI 6

Numero REA: TR - 94777

Codice fiscale: 01410750556

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2009 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" alla raccolta n. 12.394	
	S T A T U T O	
	Art.1) - DENOMINAZIONE	
	E' costituita ai sensi del D. Lgs. 24 marzo 2006 n.	
	155 una società a responsabilità limitata sotto la	
	denominazione "ACLI PUNTO FAMIGLIA S.R.L. - IMPRESA	
	SOCIALE".	
	Art.2) - SEDE	
	La società ha sede nel Comune di Terni.	
	Con delibera dell'Organo Amministrativo potranno	
	essere istituiti filiali, uffici, rappresentanze,	
	stabilimenti, depositi e simili sia in Italia che	
	all'estero.	
	Art.3) - DURATA	
	La società avrà la durata dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 dicembre 2050.	
	Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione	
	dall'assemblea.	
	Art.4) - OGGETTO	
	La società, ai sensi del D. Lgs. 155/06, ha per	
	oggetto:	
	l'esercizio in via stabile e principale di una	
	attività economica organizzata al fine della	
	produzione o dello scambio di beni o servizi di	
	utilità sociale, diretta a realizzare finalità di	

	interesse generale nei seguenti settori:	
	- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 Novembre	
	2000, n.328, recante legge quadro per la realizzazione	
	del sistema integrato di interventi e servizi sociali;	
	servizi socio-sanitari ed educativi rivolti in via	
	prioritaria a categorie svantaggiate della popolazione;	
	- turismo sociale di cui all'articolo 7, comma 10,	
	della legge 29 marzo 2001, n. 135.	
	La società potrà così:	
	- promuovere il protagonismo della famiglia,	
	riconoscendola quale bene comune della società;	
	favorire e sviluppare la cittadinanza familiare a	
	partire dal riconoscimento dei propri diritti	
	specifici in un'ottica di valorizzazione della	
	responsabilità familiare;	
	- in un'ottica di family mainstreaming, promuovere	
	politiche familiari integrate sia a livello locale che	
	sul piano della politica nazionale, per superare	
	l'equazione che pone sullo stesso piano le politiche	
	sociali e le politiche della famiglia;	
	al fine di costruire una rete integrata di servizi a	
	favore della famiglia ed in un ottica di sussidiarietà	
	orizzontale, sviluppare reti con tutti gli attori	
	sociali che si occupano direttamente o indirettamente	
	di famiglia quali Istituzioni pubbliche locali e	

	società civile organizzata.	
	Per la realizzazione degli scopi di cui sopra la	
	società potrà: acquistare, vendere, gestire, dare in	
	locazione, amministrare, unità e complessi immobiliari	
	a qualsiasi uso e destinazione, già ultimati od in	
	corso di costruzione; esercitare attività ricettiva e	
	di ristorazione.	
	La società potrà inoltre compiere, al solo fine del	
	conseguimento dell'oggetto sociale e quale attività	
	strumentale e non prevalente, qualsiasi operazione	
	mobiliare, immobiliare, commerciale e di credito,	
	locativa e ipotecaria ritenuta utile o necessaria,	
	partecipare a programmi comunitari di qualsiasi	
	natura, assumere partecipazioni o interessenze in	
	società o imprese in Italia o all'estero aventi	
	oggetto analogo o affine al proprio, acquisire marchi	
	di fabbrica e licenze di produzione nonché, anche a	
	garanzia di obbligazioni altrui, prestare	
	fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie	
	personali e reali in favore di enti, istituti bancari,	
	persone fisiche e giuridiche o di terzi, ma non del	
	pubblico in genere.	
	Art.5) - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 (Euro	
	diecimila), diviso in quote ai sensi dell'articolo	

	2468 c.c.	
	La delibera di aumento del capitale sociale può essere	
	assunta in deroga al disposto dell'articolo 2464 c.c.	
	che stabilisce la necessità di eseguire conferimenti	
	in denaro.	
	In caso di conferimento avente ad oggetto una	
	prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio	
	a favore della Società, la polizza assicurativa o la	
	fideiussione bancaria prestate a supporto di detto	
	conferimento possono in qualsiasi momento essere	
	sostituite con il versamento a titolo di cauzione a	
	favore della Società del corrispondente importo in	
	denaro.	
	Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote	
	emesse in sede di aumento del capitale sociale in	
	proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno	
	di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è	
	effettuata; i soci stessi possono deliberare che le	
	quote emesse in sede di aumento del capitale sociale	
	siano attribuite ai sottoscrittori in misura non	
	proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale	
	dagli stessi effettuati.	
	I soci possono decidere che la sottoscrizione delle	
	quote emesse in sede di aumento del capitale sociale,	
	nel caso che l'interesse della Società lo esiga, sia	

	riservata a terzi estranei alla compagine sociale. In	
	tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di	
	recesso di cui all'articolo 2473 c.c..	
	Art.6) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Le quote sociali sono trasferibili senza alcuna	
	limitazione per successione a causa di morte, mentre	
	sono trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso,	
	con effetto verso la società, soltanto se siano state	
	osservate le seguenti disposizioni:	
	- il socio che intende alienare a chiunque la propria	
	quota o parte di essa è tenuto ad offrirla per	
	iscritto in prelazione a mezzo di lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento diretta a tutti gli altri	
	soci che potranno esercitare il relativo diritto a	
	pena di decadenza entro venti giorni dalla data di	
	ricevimento dell'offerta;	
	- qualora più soci intendano rendersi acquirenti,	
	ciascuno potrà farlo in misura proporzionale	
	all'ammontare della quota propria già posseduta;	
	- nel caso in cui nessuno eserciti il diritto di	
	prelazione nei termini di cui sopra, il socio potrà	
	alienare ai non soci la sua quota.	
	Art. 7) - RECESSO DEL SOCIO	
	Il socio può recedere dalla Società, per tutte e per	
	parte delle sue partecipazioni esclusivamente nei casi	

	previsti dall'articolo 2473 c.c..	
	La valutazione delle quote per le quali il recedente	
	ha esercitato il diritto di recesso e la liquidazione	
	delle stesse, viene effettuata ai sensi dell'articolo	
	2473 c.c.	
	Non sono previste cause di esclusione del socio.	
	In ogni caso, la disciplina del rapporto sociale è	
	fondata sul principio della non discriminazione,	
	compatibilmente con la presente forma di società a	
	responsabilità limitata.	
	Art.8) - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	I finanziamenti in favore della società, di natura	
	facoltativa e con diritto a restituzione della somma	
	versata, possono essere effettuati dai soci, anche non	
	in proporzione alle rispettive quote di partecipazione	
	al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui	
	alla normativa tempo per tempo vigente in materia di	
	raccolta di risparmio.	
	Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati	
	dai soci in favore della Società devono considerarsi	
	infruttiferi.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica	
	l'articolo 2467 c.c.	
	Art.9) - DOMICILIO DEI SOCI	
	Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti	

	con la società, è quello risultante dal Libro Soci.	
	In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro	
	dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	Art.10) - ASSEMBLEE	
	I soci esprimono le proprie decisioni mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo	
	mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto	
	almeno otto giorni prima del giorno fissato per	
	l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi	
	supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito	
	con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il	
	telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	L'assemblea può essere convocata sia presso la sede	
	sociale sia altrove, purchè in Italia.	
	La Presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore	
	Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ovvero al socio amministratore designato	
	dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è	
	assistito da un segretario designato dall'Assemblea.	
	Ove prescritto dalla legge e nei casi in cui l'Organo	
	Amministrativo o l'Assemblea lo ritengano opportuno le	
	funzioni di Segretario sono attribuite ad un Notaio.	
	Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che	

	risultino iscritti nel Libro Soci.	
	La rappresentanza in assemblea deve essere conferita	
	con delega scritta, consegnata al delegato anche via	
	telefax o via posta elettronica con firma digitale. La	
	delega non può essere conferita ai membri dell'Organo	
	Amministrativo, dell'Organo di Controllo e ai	
	dipendenti della Società, nè alle società da essa	
	controllate o ai membri degli organi amministrativi o	
	di controllo o ai dipendenti di queste.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la	
	regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di	
	intervenire all'assemblea.	
	In ogni caso, in mancanza delle formalità di	
	convocazione suindicate, l'Assemblea si intende	
	validamente costituita quando ad essa parteci	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori	
	ed i sindaci siano presenti o informati della riunione	
	e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	In tale ipotesi, in Assemblea dovrà essere prodotta	
	una dichiarazione scritta da parte degli assenti	
	(redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e	
	spedita alla Società con qualsiasi sistema di	
	comunicazione, compresi il telefax e la posta	
	elettronica) da conservarsi in atti della Società, da	
	cui risulti che essi sono informati della riunione	

	assembleare.	
	Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono valide	
	se risultano assunte con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentano più della metà del capitale	
	sociale.	
	Art.11) - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	La società può essere amministrata alternativamente:	
	a) da un Consiglio di Amministrazione composto da due	
	a cinque membri;	
	b) da un Amministratore Unico;	
	c) da due o più amministratori, con modalità di azione	
	congiunta o disgiunta indicate all'atto della nomina.	
	La nomina degli Amministratori e la scelta del sistema	
	di amministrazione compete ai soci ai sensi	
	dell'articolo 2479 c.c.	
	L'Amministrazione della Società può essere affidata	
	anche a soggetti che non siano soci.	
	Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 24 marzo 2006	
	n. 155, gli amministratori devono possedere i seguenti	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed	
	indipendenza:	
	- non avere subito alcuna sentenza penale di condanna;	
	- avere maturato una esperienza lavorativa almeno	
	quinquennale nei settori dell'attività della società;	
	- non rivestire la qualifica di amministratore in	

	società commerciali concorrenti.	
	Gli Amministratori, che sono rieleggibili, durano in	
	carica per il periodo fissato all'atto della nomina;	
	in mancanza di fissazione di termine, essi durano in	
	carica a tempo indeterminato fino a revoca o	
	dimissioni.	
	Art.12) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal	
	Presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni	
	prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, nonché	
	ai Sindaci Effettivi, se nominati e, nei casi di	
	urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere	
	redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e	
	può essere spedito con qualsiasi sistema di	
	comunicazione compresi il telefax e la posta	
	elettronica idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono	
	svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	ed i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei Consiglieri.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si	
	richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri	

	in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di	
	voti dei presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i	
	suoi membri uno o più Amministratori delegati o un	
	Comitato Esecutivo fissando le relative attribuzioni.	
	Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo	
	2381, comma quattro, c.c.	
	Art.13) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di	
	compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per	
	l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,	
	esclusi quelli riservati ai soci dall'articolo 2479	
	c.c.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	l'Amministratore Unico o i co-Amministratori hanno la	
	firma sociale e la rappresentanza legale della Società	
	di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di	
	promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed	
	anche per giudizi di Revocazione e Cassazione e di	
	nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
	L'Organo Amministrativo potrà nominare direttori	

	tecnici e/o procuratori, per particolari atti o	
	categorie di atti determinandone di volta in volta	
	poteri e facoltà.	
	Il compenso dell'Organo Amministrativo è stabilito	
	dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 c.c.	
	Art.14) - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nelle	
	ipotesi previste al secondo e terzo comma	
	dell'articolo 2477 c.c.	
	Quando la nomina del Collegio Sindacale non è	
	obbligatoria, con decisione dei soci, può essere	
	comunque nominato un Collegio Sindacale o un Revisore	
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	In caso di nomina del Collegio Sindacale o del	
	Revisore, ad essi si applicano le norme di cui agli	
	articoli 2397 e seguenti del c.c.	
	Nel caso del superamento di due dei limiti indicati	
	nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice	
	civile ridotti della metà, l'assemblea nomina uno o	
	più sindaci (aventi i requisiti di cui all'art. 11 del	
	presente statuto) che vigilano sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e	

	contabile; agli stessi spettano i compiti di cui	
	all'art. 11 del D. Lgs. 155/2006.	
	Art.15) - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo	
	formerà il bilancio, redatto a norma delle vigenti	
	disposizioni del codice civile.	
	Al fine di rappresentare l'osservanza delle finalità	
	sociali è obbligatorio redigere e depositare, presso	
	il registro delle imprese il Bilancio Sociale, secondo	
	le linee adottate dal Ministero del lavoro e delle	
	politiche sociali.	
	Il bilancio deve essere approvato entro centoventi	
	(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma	
	può essere approvato anche entro centottanta (180)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio nell'ipotesi in	
	cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato ovvero quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, da esplicitarsi a cura dell'Organo	
	Amministrativo nella relazione di cui all'articolo	
	2428 c.c.	
	Art.16) - UTILI	
	L'utile d'esercizio risultante dal bilancio approvato,	

	dopo aver dedotto il 5% (cinque per cento) da	
	destinarsi a riserva legale ai sensi dell'art. 2430	
	c.c. viene destinato allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o ad incremento del patrimonio. E' vietata	
	la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché	
	fondi e riserve in favore di amministratori, soci,	
	partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	Si considera distribuzione indiretta di utili quanto	
	previsto dall'art. 3 comma 2 lett. a), b) e c) del D.	
	Lgs. 155/06.	
	Art.17) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La Società si scioglie nei casi e nei modi previsti	
	dalla legge.	
	Il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale o ad altra organizzazione	
	che esercita un'impresa sociale.	
	Art.18) - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa	
	referimento alle vigenti disposizioni di legge in	
	materia, in particolare relative all'impresa sociale.	
	F. to: Maurizio Torchio	
	F. to: Massimo Longarini	
	F. to: Lombardini Learco	
	F. to: Flavia Chitarrini	